



AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2022

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

IL SINDACO

Considerata la grave crisi energetica in atto e la conseguenziale necessità, nonché opportunità, di attuare misure utili finalizzate alla riduzione del consumo energetico, nonché tese a contrastare l'incremento delle tariffe dell'energia elettrica e gas a carico dell'Amministrazione, delle attività commerciali, delle imprese e della cittadinanza;

Visto che, allo stato attuale, è ragionevole prevedere un ulteriore condizionamento del mercato energetico stante la recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali, tale da rendere improrogabile una precipua definizione di interventi di efficientamento delle strutture sia comunali che in uso alla comunità, allo scopo di pervenire al maggior risparmio possibile e ad incentivare forme di energia c.d. "green";

Considerato tutto quanto sopra e valutata la tipologia degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale ed il possibile intervento di regolazione, riduzione e spegnimento degli impianti stessi, in relazione e compatibilmente con i limiti di luminanza, di illuminamento ed uniformità previsti dalla norma UNI EN 13201 – 2:2006, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica;

Ritenuto, pertanto, urgente ed improrogabile, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione della normativa di seguito individuata, adottare il presente atto per quanto di propria competenza, per attuare misure di riduzione dei consumi di energia elettrica (anche con interventi negli impianti di illuminazione pubblica) e gas da riscaldamento negli immobili comunali, sia in uso al personale dipendente che concessi in uso ad altri EE.PP. e a terzi per finalità istituzionali;

Visti:

-l'art 19-quater del D.L. 17/2022 "Decreto bollette", come convertito con legge n. 34/2022, che recita: *"Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza"*;

-il "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale" elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), nonché il Decreto sottoscritto dal Ministro della Transizione Ecologica il 6/10/2022;

-il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

-l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, "Nuovo Codice della strada";

-gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/92;

-il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare l'art. 50.

Premesso e considerato quanto sopra,

DISPONE

A) ai sensi dell'art 1 del Decreto n. 383 sottoscritto il 6 ottobre 2002 dal Ministro della transizione ecologica, per tutte le strutture comunali, ivi compresi gli edifici scolastici e/o sportivi, in applicazione del Piano nazionale per il contenimento dei consumi,

che il responsabile degli impianti degli edifici comunali imposti, a decorrere dal 2 novembre 2022 sino al 7 aprile 2023, la temperatura del riscaldamento a 19 gradi, riducendone l'accensione ad un orario massimo fissato in 13 ore giornaliere, ad eccezione degli edifici che ospitano soggetti fragili, asilo nido e ulteriori eccezioni di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;

B) a decorrere dal 2 novembre 2022 mantenendo in ogni caso l'accensione dell'illuminazione

pubblica e facendo salve le opportune, eventuali, variazioni, dopo un primo periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze:

-l'abbassamento dell'intensità d'illuminazione dalle ore 23.00 di tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio, con l'esclusione dell'illuminazione dedicata agli attraversamenti pedonali e altri punti sensibili;

-la disattivazione dalle ore 23:00 dell'illuminazione presente in tutti i parchi pubblici;

-l'accensione alternata dell'illuminazione pubblica di zone individuate come percorsi ciclabili, percorsi pedonali, aree pedonali la cui impiantistica tecnica consenta tale intervento;

C) lo spegnimento di insegne/scatolati pubblicitari e monitor televisivi utilizzati per scopi pubblicitari, entro le ore 23.00 di ogni giorno, con l'eccezione rappresentata dalle insegne di attività notturne il cui spegnimento è fissato alla chiusura;

D) la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento anche ad uso domestico, posticipandone l'accensione al 02/11/2022, fatto salvo il verificarsi di un drastico cambiamento climatico al momento non previsto, con conseguente abbassamento delle temperature;

E) l'adozione, ad opera della Giunta, di ulteriori strategie finalizzate a contenere ulteriormente i consumi energetici.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981, obblabile in via breve.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

INVITA

la cittadinanza ad adottare i comportamenti virtuosi di seguito elencati e finalizzati a limitare il consumo di energia, con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi sull'ambiente:

- riduzione della temperatura e durata delle docce;
- utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo;

- abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione e riduzione del tempo di accensione del forno;
- utilizzo di lavastoviglie e lavatrici a pieno carico;
- distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione;
- spegnimento o inserimento della funzione “a basso consumo” del frigorifero quando assenti;
- spegnimento di TV, decoder, DVD, personal computer, tablet e altri dispositivi, evitando di mantenere attiva la funzione di stand by;
- riduzione delle ore di accensione delle lampadine.

INFORMA

-che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;

-che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Castenaso – Servizio Ambiente nella persona del responsabile di Area.

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali, dandone altresì comunicazione ai gestori degli impianti sportivi ed edifici scolastici, alle Associazioni del territorio e ai commercianti.

La presente Ordinanza viene, altresì, notificata:

- a tutte le Aree del Comune di Castenaso;
- all'Istituto Comprensivo operante nel territorio comunale;
- alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castenaso;
- al Comando dei Carabinieri presente sul territorio comunale.

Li, 25/10/2022

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)